

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2025, n. 939

Trasferimento alle Province ed alla Città Metropolitana di Bari, ai sensi dell'art. 24, c. 2, lett. m) della L.R. n. 17/2000 e dell'art. 20 della L.R. n. 42/2024 di contributi economici vincolati all'esercizio dei compiti e delle funzioni in materia di polizia idraulica ex art. 25 L.R. n. 17/2000.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, concernente l'argomento in oggetto, la conseguente proposta dell'Assessore Donato Pentassuglia, con delega alla agricoltura ed alla Autorità idraulica;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttorie e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;
- c) del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 79, co. 5, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo delegato.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** della necessità di rafforzare l'azione di sostegno per l'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti al sistema delle Autonomie locali, con l'art. 25 della L.R. n. 17/2000, relative alle attività di pulizia e manutenzione del demanio idrico superficiale anche attraverso l'attribuzione di risorse economiche vincolate allo scopo.
2. **DI ADOTTARE**, quale metodologia di riparto tra le Province e la Città Metropolitana di Bari della risorse rese disponibili attraverso il ridetto art. 20 della L.R. n. 42/2024, quella già adottata con la DGR n. 750/2024;
3. **DI ATTRIBUIRE**, ai sensi dell'art. 24, c. 2, lett. m) della L.R. n. 17/2000, il contributo economico alle Province ed alla Città Metropolitana di Bari richiedenti, previsto dall'art. 20 della L.R. n. 42/2024, nei limiti delle risorse disponibili, secondo il piano di riparto di cui in Allegato A al presente provvedimento, per costituirne parte sostanziale, con destinazione vincolata all'esercizio delle funzioni e dei compiti loro trasferiti, dall'art. 25 della L.R. n. 17/2000 e dell'art. 22 della L.R. n. 32/2022, in materia di polizia idraulica;

4. **DI DARE MANDATO** al Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture di adottare ogni provvedimento gestionale conseguente.
5. **DI DISPORRE**, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Trasferimento alle Province ed alla Città Metropolitana di Bari, ai sensi dell'art. 24, c. 2, lett. m) della L.R. n. 17/2000 e dell'art. 20 della L.R. n. 42/2024 di contributi economici vincolati all'esercizio dei compiti e delle funzioni in materia di polizia idraulica ex art. 25 L.R. n. 17/2000.

VISTI

- il Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368 che approva il “Regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi 22 marzo 1900 e 7 luglio 1902, nn. 195 e 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”;
- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico”, in base al quale sono dettate le disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie;
- il Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 che sancisce “Nuove norme per la bonifica integrale”;
- la Legge 5 gennaio 1994, n. 37 recante “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo Unico”, in base al quale sono dettate le disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 13 marzo 2012, n. 4 “Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica”;
- l’articolo 22 della L.R. n. 32/2023 il quale, al comma 2 ha specificato che *“La lettera e), comma 1, dell’articolo 25 della l.r. 17/2000 si interpreta nel senso che l’attribuzione alle province delle funzioni e compiti concernenti le attività di polizia idraulica è comprensiva delle funzioni e compiti concernenti l’imposizione di limitazioni e divieti all’esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell’area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d’acqua, così come previsto dall’articolo 89, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998.”*;
- l’articolo 20 della L.R. n. 42/2024 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)” il quale dispone, al comma 1 *“Al fine di concorrere all’esercizio dei compiti e delle funzioni di polizia idraulica di cui all’articolo 25 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e all’articolo 22 della legge regionale 29 dicembre 1022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2023), nell’ambito di accordi di collaborazione da concludere con le province e la Città Metropolitana di Bari, la Regione sostiene, nei limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili, le attività di controllo e vigilanza sull’utilizzo dei beni del demanio idrico.”*
- la Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 43 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 20 gennaio 2025, n. 26 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Art. 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466, recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”.

PREMESSO che:

- ai sensi dell’articolo 86 (Gestione del demanio idrico) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”, la Regione e gli Enti Locali competenti per territorio provvedono alla gestione dei beni del demanio idrico;
- l’articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti Locali) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59” elenca tutte le funzioni che non sono espressamente indicate nell’art. 88 “Compiti di rilievo nazionale” e che sono conferite alle Regioni e agli Enti Locali;
- le funzioni ed i compiti di “gestione” del demanio idrico, di cui agli articoli 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998, tenuto conto anche dell’articolo 4, comma 5 della Legge n. 59/1997, sono stati trasferiti – attraverso gli articoli 25 e 26 della L.R. n. 17/2000 – agli Enti locali secondo la disciplina ivi richiamata;
- i compiti e le funzioni di polizia idraulica che il legislatore regionale ha trasferito alle Province attraverso l’art. 25 della L.R. n. 17/2000, nonché con le specificazioni contenute nel successivo art. 22 della L.R. n. 32/2022, ricalca la disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 96/1999 il quale prevede:
 - i. all’art. 1, co. 1 che *“Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di cui all’articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed all’articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individua quali delle funzioni amministrative conferite alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono mantenute in capo alla regione e quali sono trasferite o delegate agli enti locali, le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia e Calabria.”*;
 - ii. all’art. 34, co. 1 che *“Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di cui agli articoli 86 e 89, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e in particolare quelle relative”“c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento”*;
- la Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in adempimento a quanto disposto dalla Direttiva comunitaria 2000/60/CE “Acque”, persegue la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
- ai sensi dell’articolo 65 della Parte Terza “Difesa del suolo e lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche” del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, sono resi noti il valore, le finalità e i contenuti del Piano di Bacino distrettuale”;
- la Regione Puglia ha tra i propri compiti istituzionali la difesa del suolo, oltre che la promozione della conoscenza e della valorizzazione del territorio e delle risorse naturali.

DATO ATTO che

- la Legge regionale 30 novembre 2000, n. 17, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale”, definisce la disciplina generale, gli obiettivi e l’attribuzione agli Enti Locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela dell’ambiente, al fine di stabilirne il riparto fra la Regione e gli enti locali;
- con specifico riferimento alla materia “Risorse idriche e difesa del suolo”, Titolo VII della Legge Regionale del 30 novembre 2020 n. 17, gli articoli 24, 25 e 26, precisano il riparto delle funzioni fra Regione, Province e Comuni;

- l’articolo 24, comma 2, lettera m) della Legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 attribuisce alla Regione il compito di concorrere economicamente attraverso contributi economici per l’esercizio dei compiti e delle funzioni espletate dagli Enti locali ai successivi articoli 25 e 26 della medesima legge regionale, mentre il successivo articolo 25, al comma 1, lettera e) attribuisce alle Province *“le funzioni e i compiti di polizia idraulica, anche con riguardo all’applicazione del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933”*;
- con la successiva Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 *“Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali”*, la Regione Puglia, come testualmente disposto dall’art. 1, *“adeguata il proprio ordinamento alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e alla Legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3), e detta norme per garantire agli enti locali l’effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi al fine di favorirne, in ossequio al principio di sussidiarietà, l’assolvimento da parte dell’ente territorialmente e funzionalmente più vicino ai cittadini valorizzando l’autonomia degli enti locali, con particolare riferimento a quella normativa, chiarendone i rapporti con le fonti regionali”*;
- ai sensi dell’articolo 7, comma 7, della Legge Regionale 19 dicembre 2008, n. 36 è stato emanato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 febbraio 2010, n. 178, ad oggetto *“Conferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali in attuazione della Legge Regionale 19 dicembre 2008, n. 36: funzioni inerenti l’approvvigionamento idrico”* il quale, all’articolo 2 (Compiti e funzioni delle Province) dispone testualmente *“Le Province svolgono i compiti e le funzioni di cui alla L.R. 30 novembre 2000, n. 17, art. 25 e, in particolare:*
 - *comma 1 lett e): compiti di polizia idraulica, anche con riguardo all’applicazione del T.U. approvato con R. D. 1775/1933;”*
- il legislatore regionale ha fornito interpretazione autentica del ridetto art. 25, co. 1 lett. e) della L.R. n. 17/2000 chiarendo che *“La lettera e), comma 1, dell’articolo 25 della l.r. 17/2000 si interpreta nel senso che l’attribuzione alle province delle funzioni e compiti concernenti le attività di polizia idraulica è comprensiva delle funzioni e compiti concernenti l’imposizione di limitazioni e divieti all’esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell’area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d’acqua, così come previsto dall’articolo”*, confermando, peraltro, pedissequamente la formulazione riportata nella fonte sovraordinata racchiusa nell’art. 89, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 112/1998;
- la previsione legislativa racchiusa nell’art. 20 della L.R. n. 42/2024 relativa alla attribuzione di contributi economici da destinare alle Province/Città Metropolitana di Bari per l’espletamento dei compiti e delle funzioni di polizia idraulica riferita, nello specifico, *“...alle attività di controllo e vigilanza sull’utilizzo dei beni del demanio idrico”* contempla evidentemente anche le attività di verifica e controllo sull’utilizzo dei beni del demanio idrico espletate *ex-ante*, dai ridetti Enti locali, attraverso l’esercizio delle funzioni istruttorie, autorizzatorie, di vigilanza e di polizia, rispetto alle interferenze delle attività antropiche di uso, modificazione, trasformazione, costruzione o costituzione di servitù comunque dette nelle aree del demanio idrico.

DATO ATTO altresì

- della necessità di predeterminare un criterio trasparente ed appropriato di riparto delle risorse rese disponibili che tenga conto della specificità del contesto fisiografico-territoriale di riferimento delle cinque Province pugliesi e della Città Metropolitana di Bari;
- che con Deliberazione di G.R. n. 750 del 29 maggio 2024 è stata strutturata una chiave di riparto *“... ai sensi dell’art. 24, co. 2, lett. m) della L.R. n. 17/2000,... di risorse economiche con destinazione vincolata all’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all’art. 24 della L.R. n. 17/2000, in materia di pulizia e manutenzione del demanio idrico”*;
- che la ridetta chiave di riparto tiene conto della estensione del reticolo idrografico, distintamente di competenza dei Consorzi di Bonifica e degli Enti locali nonché della superficie a rischio alluvione (R1) di cui al Piano di Gestione Rischio Alluvioni, redatto, dalla Autorità distrettuale di Bacino

dell'Appennino meridionale, in attuazione della Direttiva Comunitaria 2007/60/CE (cd. Direttiva Alluvioni) e del D. Lgs. n. 49/2010, approvato con DPCM 1/12/2021;

- che la chiave di riparto definita con la DGR n. 750/2024, sebbene costruite per le finalità di programmazione degli interventi di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua di competenza dei Comuni (ex art. 26 LR n. 17/2000) esprime consone connotazioni di appropriatezza per qualificarsi tecnicamente idonea anche al riparto delle risorse di cui all'art. 20 della L.R. n. 42/2024;
- che al fine di consentire il proficuo contributo delle risorse economiche da attribuire alle Province ed alla Città Metropolitana di Bari, di cui al riparto in argomento, è opportuno armonizzare il criterio di riparto del precedente alinea con uno analogo equamente distribuito tra le sei Province/Città Metropolitana di Bari.

Sulla base di quanto rappresentato, si ritiene di proporre di:

- utilizzare per le finalità di cui all'art. 20 della L.R. n. 42/2024 le somme disponibili nel bilancio regionale autonomo, come indicato nella sezione Copertura finanziaria del presente provvedimento;
- attribuire, quale metodologia di riparto tra le Province e la Città Metropolitana di Bari della risorse rese disponibili attraverso il ridetto art. 20 della L.R. n. 42/2024, quella già adottata con la DGR n. 750/2024 in ragione del 50% ed utilizzando un criterio di distribuzione equa tra le sei Province/Città Metropolitana di Bari, per il restante 50%;
- assegnare, ai sensi dell'art. 24, c. 2, lett. m) della L.R. n. 17/2000, il contributo economico alle Province ed alla Città Metropolitana di Bari, previsto dell'art. 20 della L.R. n. 42/2024, nei limiti delle risorse disponibili, rivenienti dal piano di riparto di cui in Allegato A al presente provvedimento, per costituirne parte sostanziale, con destinazione vincolata all'esercizio delle funzioni e dei compiti loro trasferiti, dall'art. 25 della L.R. n. 17/2000 e dell'art. 22 della L.R. n. 32/2022, in materia di polizia idraulica;
- stabilire che il trasferimento del contributo avverrà a fronte di esplicita istanza formulata dagli Enti interessati da redigere secondo lo schema che verrà approvato in seguito con determinazioni dirigenziali.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”

ESITO VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

Esito Valutazione di Impatto di Genere: neutro.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento è garantita, nell'ambito della dotazione finanziaria disponibile sul capitolo di spesa U0901016-“Rafforzamento delle attività di polizia idraulica. Contributo straordinario alle Province e alla Città Metropolitana di Bari (Art. 20 - L.R. n. 42/2024 - Previsione 2025-2027)”

CRA 10-8

Titolo 01

Missione 9

Programma 1

Codifica piano dei conti 1.04.01.02

del Bilancio autonomo per l'esercizio finanziario 2025 per l'importo di euro 500.000,00.

All'assunzione dell'impegno di spesa e all'adozione dei conseguenti atti di liquidazione provvederà il dirigente della Sezione Opere pubbliche e infrastrutture.

Il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso, al fine di trasferire alle Province ed alla Città Metropolitana di Bari ai sensi dell'art. 24, c. 2, lett. m) della L.R. n. 17/2000 e dell'art. 20 della L.R. n. 42/2024 i contributi economici vincolati all'esercizio dei compiti e delle funzioni in materia di polizia idraulica ex art. 25 L.R. n. 17/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera f) della Legge Regionale n. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. **DI DARE ATTO** della necessità di rafforzare l'azione di sostegno per l'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferite al sistema delle Autonomie locali, con l'art. 25 della L.R. n. 17/2000, relative alle attività di pulizia e manutenzione del demanio idrico superficiale anche attraverso l'attribuzione di risorse economiche vincolate allo scopo.
2. **DI ADOTTARE**, quale metodologia di riparto tra le Province e la Città Metropolitana di Bari della risorse rese disponibili attraverso il ridetto art. 20 della L.R. n. 42/2024, quella già adottata con la DGR n. 750/2024.
3. **DI ATTRIBUIRE**, ai sensi dell'art. 24, c. 2, lett. m) della L.R. n. 17/2000, il contributo economico alle Province ed alla Città Metropolitana di Bari richiedenti, previsto dell'art. 20 della L.R. n. 42/2024, nei limiti delle risorse disponibili, secondo il piano di riparto di cui in Allegato A al presente provvedimento, per costituirne parte sostanziale, con destinazione vincolata all'esercizio delle funzioni e dei compiti loro trasferiti, dall'art. 25 della L.R. n. 17/2000 e dell'art. 22 della L.R. n. 32/2022, in materia di polizia idraulica.
4. **DI DARE MANDATO** al Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture di adottare ogni provvedimento gestionale conseguente.
5. **DI DISPORRE**, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

L'istruttore

(Donatella Mitolo)

Il dirigente *ad interim* del Servizio Autorità idraulica

(Antonio V. Scarano)

Il dirigente della Sezione "Opere Pubbliche e Infrastrutture"

(Giovanni Scannicchio)

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di deliberare osservazioni alla presente proposta di deliberazione della Giunta regionale.

firma
DONATELLA MITOLO
23.06.2025 10:24:25
GMT+02:00

firma

ANTONIO
VALENTINO
SCARANO
23.06.2025
08:32:10
UTC

firma

GIOVANNI SCANNICCHIO
23.06.2025 15:57:05
GMT+02:00

IL DIRETTORE di Dipartimento Bilancio, Affari generali e infrastrutture
(Angelosante Albanese)

firma
 Angelosante
Albanese

L'Assessore Donato Pentassuglia, con delega alla agricoltura ed alla Autorità idraulica, ai sensi del
vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

firma  DONATO
PENTASSUGLIA

Il sottoscritto esprime parere di regolarità contabile positivo, ai sensi dell'art. 79, co. 5 della L.R. n.
28/2001, ed attestazione di copertura finanziaria.

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria o suo delegato

firma



Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 03/07/2025 19:32
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCamera Qualified Electronic Signature CA



**REGIONE
PUGLIA**

Allegato A

Trasferimento alle Province ed alla Città Metropolitana di Bari, ai sensi dell'art. 24, c. 2, lett. m) della L.R. n. 17/2000 e dell'art. 20 della L.R. n. 42/2024 di contributi economici vincolati all'esercizio dei compiti e delle funzioni in materia di polizia idraulica ex art. 25 L.R. n. 17/2000

PIANO DI RIPARTO € 500.000,00

Provincia di Foggia € 178.000,00

Provincia di Barletta-Andria-Trani € 58.000,00

Città Metropolitana di Bari € 77.500,00

Provincia di Brindisi € 55.600,00

Provincia di Taranto € 73.300,00

Provincia di Lecce € 57.600,00



GIOVANNI
SCANNICCHIO
23.06.2025
15:57:05
GMT+02:00



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
LLP	DEL	2025	11	01.07.2025

TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE ED ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI, AI SENSI DELL'ART. 24, C. 2, LETT. M) DELLA L.R. N. 17/2000 E DELL'ART. 20 DELLA L.R. N. 42/2024 DI CONTRIBUTI ECONOMICI VINCOLATI ALL'ESERCIZIO DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI IN MATERIADI POLIZIA IDRAULICA EX ART. 25 L.R. N. 17/2000.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

ANNOTAZIONE:

Responsabile del Procedimento

E.Q.-CARMEN PARTIPILO

Dirigente

D.SSA REGINA STOIL

